



COMUNE DI ROSTA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PROVVIDENZE AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241**

ART. 1 – NORME GENERALI

ART. 2 – PARTECIPAZIONE ECONOMICA – FINALITA'

ART. 3 – SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE RIVOLTE LE PROVVIDENZE

ART. 4 – RICHIESTE DI PROVVIDENZE

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

ART. 7 – ORGANO DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE

ART. 9 – USO DEI BENI

ART. 10 – MODALITA' DI RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE IN USO DI BENI COMUNALI

ART. 11 – ALBO DEI SOGGETTI CHE GODONO DI PROVVIDENZE E ASSISTENZA

ART. 12 – PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

ART. 13 – COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14 – EROGAZIONI STRAORDINARIE

ART. 15 – NONNI VIGILI

ART. 16 – NORMA FINALE

ART. 1 – NORME GENERALI

Per garantire la trasparenza e l'imparzialità così come disposto dall'art.12 della L. 7.8.1990 n. 241, la concessione di qualsivoglia vantaggio economico a persone, associazioni, enti pubblici e privati è subordinata, attraverso il presente regolamento, alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità alle quali l'amministrazione comunale deve attenersi.

In attuazione quindi delle previsioni legislative, il Comune di Rosta provvederà a concedere le seguenti provvidenze:

- a) Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari per la realizzazione di interventi, opere attività, iniziative di interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, assistenziale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonché in tutti quei settori di competenza comunale ivi compreso quanto è opportuno per la promozione dell'immagine del Comune.
- b) L'uso di beni di proprietà comunali mobili e immobili.

ART. 2 – PARTECIPAZIONE ECONOMICA – FINALITA'

Quanto previsto dal Capo a) dell'art.1 dev'essere finalizzato dai soggetti che fruiscono del concorso economico da parte del Comune, al soddisfacimento di un pubblico interesse conciliabile con le esigenze sociali e morali della collettività.

Vanno quindi considerate degne di partecipazione economica del Comune gli interventi, le iniziative, le attività che rivestano i seguenti requisiti:

- servizi di ampia fruibilità da parte dell'intera collettività o di gran parte di essa
- che privilegino il coinvolgimento partecipativo dei cittadini.
- che si rivolgano a cittadini in particolari condizioni di disagio o bisogno (situazioni già disciplinate dal regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate), situazioni già disciplinate da altro apposito regolamento.
- che costituiscano interventi, pur promossi da privati, ma che rivestano un ruolo di pubblica utilità.
- Che siano iniziative rivolte alla cooperazione internazionale verso paesi in via di sviluppo.
- Che siano orientate al superamento di situazioni di bisogno a seguito di calamità naturali.
- Che non costituiscano elusione alla normativa per i servizi comunali a domanda individuale disciplinati dal regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali o agevolate..
- Che ai sensi dell'art. 1 della legge 7.8.'90, n. 241, siano finalizzati alla diffusione e pubblicizzazione della immagine del Comune.

ART. 3 – SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE RIVOLTE LE PROVVIDENZE

Possono fare domanda di provvidenze i soggetti di cui all'art.1 lett. A) avendone i requisiti di cui all'art. 2.

Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, i movimenti e i gruppi purchè costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, ricreativa, sportiva, culturale, a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.

Rientrano con particolare interesse in queste categorie:

- il Circolo Culturale
- le Associazioni Sportive
- le Associazioni patriottiche e d'arma
- la Caritas – l'A.V.I.S. e l'A.I.D.O.
- le Associazioni per la tutela dei valori ambientali,
- le Associazioni dei Genitori delle Scuole Materne, Elementari e Medie
- la Scuola Materna "E. Aprà"

- la Pro-Loco di Rosta purchè svolgano la loro attività gratuitamente nel rispetto della libertà e della dignità degli associati o degli assistiti.

Non rientrano nell'ambito del presente regolamento:

- i partiti politici
- i movimenti di opinione politica presenti o meno nel Consiglio Comunale
- le organizzazioni sindacali
- le associazioni dei datori di lavoro
- le associazioni professionali e di categoria
- nonché tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi politici ed economici degli associati.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati comunque denominati, che prevedono negli statuti limitazioni per le condizioni economiche degli associati o la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale per la iscrizione.

ART. 4 – RICHIESTE DI PROVVIDENZE

Le domande delle provvidenze di cui all'art.1 lett. A) sottoscritte dal rappresentante legale devono riportare le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto nonché elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del richiedente.
- Descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico.
- Piano finanziario dell'iniziativa ripartito nelle voci di entrate e di spesa con l'indicazione di eventuali altre fonti economiche ottenute da soggetti pubblici e privati.
- L'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegua fini di pubblico interesse.
- Modalità di erogazione del contributo.

Il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, potrà chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere accolte purchè:

- L'intervento proposto rientri nelle finalità dell'amministrazione e persegua le caratteristiche del pubblico interesse.
- Che risultino rispettate le norme del presente regolamento.

Se accolte il loro ammontare, di volta in volta sarà stabilito dalla Giunta, in relazione alla disponibilità di bilancio, alla rilevanza e alle caratteristiche dell'iniziativa proposta.

Le provvidenze di cui all'art.1 lett. A) possono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi ma non alla copertura di spese o di eventuali deficit di gestione.

Le sovvenzioni previste nel presente articolo saranno anche valutate alla luce dei programmi annuali per tutte le associazioni che chiedono o chiederanno il concorso economico del Comune.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

I soggetti di cui all'art.3, per ottenere le provvidenze previste dal presente regolamento, dovranno presentare annualmente i programmi delle manifestazioni e delle iniziative prima che sia predisposto il bilancio preventivo comunale.

In caso di mancato inoltro, l'assessore competente valuterà, caso per caso, la concessione di eventuali provvidenze in relazione alle situazioni di bilancio.

ART. 7 – ORGANO DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

Le provvidenze sono disposte con delibera della Giunta Comunale e con parere vincolante degli Assessori competenti per il coordinamento delle attività sociali, sportive e culturali.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE

La liquidazione delle provvidenze approvate ai sensi dell'art.5 e 6 verrà effettuata previa presentazione di idoneo rendiconto corredato da documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute. La liquidazione, di norma, avverrà in un'unica soluzione. La Giunta Comunale, con la deliberazione di assegnazione del contributo e a seguito di motivata richiesta degli interessati, potrà autorizzare acconti fino alla misura dell'80% del contributo deliberato. L'Ente provvederà a richiedere la restituzione di quanto erogato in caso di mancato deposito del rendiconto finale del contributo erogato o, comunque, in caso di presentazione del rendiconto, della quota del contributo deliberato non supportato da idonei giustificativi delle spese sostenute.

Le provvidenze approvate per la realizzazione di opere edilizie potranno essere anticipate su presentazione di stato di avanzamento dei lavori a titolo di acconto e su presentazione di certificato di collaudo per il saldo del contributo.

Per acquisto di immobili dovranno essere presentati gli atti di compromesso per gli acconti sul contributo, e di acquisto per il saldo del contributo.

Qualora si tratti di beni mobili o mobili registrati, i contributi potranno essere erogati a presentazione di fattura del fornitore.

Le opere realizzate su terreni di proprietà del Comune o con la partecipazione economica, verranno acquisiti al patrimonio del Comune stesso.

ART. 9 – USO DEI BENI

Possono essere concessi in uso beni di proprietà comunali, mobili ed immobili con le identiche finalità previste dall'art.1 lett. A) e 2 del presente regolamento, ai soggetti che ne facciano motivata richiesta e compatibilmente con la disponibilità esistente al momento della richiesta.

ART. 10 – MODALITA' DI RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE IN USO DI BENI COMUNALI

Le modalità di richiesta ed assegnazione dei beni sono le seguenti:

- a) per le concessioni temporanee di locali anche se gestiti da soggetti diversi dal Comune
- Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente o dal rappresentante legale che si assumerà la responsabilità del contenuto con le seguenti indicazioni:
 - Descrizione della iniziativa per la quale si chiede l'utilizzo dei beni comunali;
 - L'attestazione che l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuta tale;
 - Le modalità ed i tempi di presa in carico dei beni e della loro restituzione;
 - Il consenso del gestore qualora detti beni siano stati dati in gestione a soggetti diversi dal Comune.

La concessione potrà avvenire una volta verificato:

- La disponibilità effettiva dei beni richiesti in subordine alle esigenze del Comune che hanno sempre carattere prioritario;
- Che le iniziative proposte rientrino nelle finalità dell'amministrazione e perseguano le caratteristiche di pubblico interesse;

- Che non rivestano fini di lucro;
- che risultino rispettate le norme del presente regolamento.

Le concessioni rilasciate a tutti gli altri soggetti, sono subordinate al pagamento di un rimborso spese che compensi l'amministrazione delle spese vive sostenute per utenze, riscaldamento, custodia dei locali.

b) Per le concessioni permanenti di beni comunali, la quota a carico dei concessionari sarà annualmente determinata dalla Giunta Comunale o verrà fissata nell'ambito di convenzioni da stipularsi con i fruitori dei beni.

I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione, e dovranno provvedere, a propria cura e spese, al rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita.

Agli stessi concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e penali dei danni derivati a persone e cose dipendenti dalle attività svolte.

I concessionari saranno anche responsabili se i beni concessi sono utilizzati in violazione delle norme previste per l'uso a cui gli stessi beni sono destinati.

c) Le concessioni temporanee e permanenti del presente articolo si intendono concesse gratuitamente se rivolte ai seguenti soggetti:

- Associazioni Combattentistiche e d'Arma.
- Associazioni di volontariato sociale nel settore assistenziale, ambientale, educativo, sanitario.
- Gruppi anziani, Pro-Loco, Università della terza età.
- Associazioni sportive.

La gratuità della concessione è, tuttavia, subordinata all'accertamento che nell'immobile concesso non venga esercitata attività di somministrazione di alimenti e bevande anche se rivolta ai soli associati.

ART. 11 – ALBO DEI SOGGETTI CHE GODONO DI PROVVIDENZE E ASSISTENZA

1) I soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, verranno iscritti in apposito albo.

L'albo è aggiornato annualmente entro il 31 Marzo di ogni anno con l'inclusione dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è suddiviso in settori d'intervento:

- assistenza e sicurezza sociale
- attività sportive e ricreative del tempo libero
- sviluppo economico
- attività culturali ed educative
- tutela dei valori ambientali
- interventi straordinari
- altri benefici ed interventi previsti dalla legge

2) Per i soggetti fisici, nell'albo sono indicate:

- Le generalità,
- le finalità dell'intervento,
- l'importo o il valore economico,
- la durata ed eventuali disposizioni di legge in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni o di norme regolamentari.

3) Per le persone giuridiche iscritte nell'albo sono indicate:

- La denominazione o ragione sociale,
- La natura giuridica dell'ente o la forma associativa o societaria,
- L'indirizzo,

- Le finalità dell'intervento,
- L'importo o il valore economico dell'intervento,
- Eventuali disposizioni di legge, in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni, e le norme regolamentari.

ART. 12 – PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

L'albo è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco tuttavia, per motivi morali e di riservatezza, può secretare eventuali sussidi concessi a soggetti fisici in momentaneo stato di bisogno o che versino in stato di malattia. In queste ipotesi, nell'Albo non verrà indicato il nominativo o la famiglia destinataria.

ART. 13 – COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La Giunta Comunale riferirà annualmente al Consiglio Comunale sulle erogazioni effettuate nel corso dell'anno precedente.

ART. 14 – EROGAZIONI STRAORDINARIE

Sono previste forme di gratificazione e rimborso delle spese per attività svolte gratuitamente da cittadini o associazioni a vantaggio della collettività così come previsto dall'art.66 dello Statuto Comunale.

ART. 15 – NONNI VIGILI

Ai sensi dell'art.66 dello Statuto Comunale, per l'attività svolta dai "nonni vigili" a protezione degli alunni delle Scuole Comunali o per altre attività da loro offerte, in modo personale, spontaneo e gratuito, l'amministrazione quale gratificazione può concedere un premio annuale e il rimborso delle spese sostenute senza con ciò trasformare il beneficio in attività lucrativa.

ART. 16 – NORMA FINALE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti atti amministrativi e disposizioni assunte, salvo quelle che non siano esplicitamente riconfermate.